



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 3 MAGGIO 2011, PROT. 83087

ALL'ING. ...(OMISSIS)...
e-mail:@poste.it

e p.c.: ALLA CCIAA DI CAGLIARI
Alla cortese attenzione del Segretario Generale
(*trasmissione tramite PEC*)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 (impiantistica) e Legge 122/92 (autoriparazione).

Si fa riferimento all'e-mail datata 12 febbraio 2011 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica e autoriparazione.

Con il quesito in esame la S.V. ha fatto conoscere che sta costituendo una società (con la partecipazione anche di altro socio) avente come oggetto sociale quello di svolgere attività di impiantistica (sia a terra che a bordo di automezzi) e attività di autoriparazione (settore elettrauto).

A tal proposito ha chiesto di conoscere se possa assumere il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa sia per quanto concerne l'impiantistica che per il settore di autoriparazione (elettrauto) anche nell'ipotesi che assuma su di sé altre cariche presso l'impresa medesima (come ad esempio quella di responsabile della sicurezza dei cantieri esterni) e/o svolga saltuariamente attività di libera professione.

La S.V. ha altresì chiesto di conoscere se possa firmare progetti di impianti di potenza superiore ai 6 Kw (in quanto professionista iscritto all'albo), tenuto conto di quanto previsto dall'art.5, commi 1 e 2 del d.m.37/2008.

In proposito, occorre preliminarmente rappresentare che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento.

Tuttavia, a seguito della richiesta, si ritiene di dover fornire risposta al quesito proposto, rappresentando al riguardo quanto segue:

- occorre innanzitutto ricordare che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio universitari e pertanto si astiene da qualsivoglia valutazione al riguardo;
- circa la possibilità che la posizione di responsabile tecnico di cui al d.m. 37/2008 possa essere ricoperta dalla stessa persona che eventualmente assuma anche la posizione di responsabile tecnico di cui alla legge 122/92, si ritiene opportuno rappresentare che le disposizioni contenute nel d.m.37/2008, art.3 comma 2, impediscono che tale ipotesi possa essere presa favorevolmente in considerazione.

Richiesta parere del
su d.m.37-2008 e L.122-92-a

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Pur tuttavia tale parere negativo non può essere esteso al caso in cui il responsabile tecnico di un'impresa impiantistica sia anche il legale rappresentante della costituenda società in parola. Infatti la disposizione di cui all'art.3 comma 2 non troverebbe, in tal caso, appropriata applicazione.

Tale ipotesi tuttavia configgerebbe comunque con la necessità che il responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione stazioni presso l'autofficina poiché deve assicurare ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti.

In passato peraltro con circolare 3286/C del 19 giugno 1992, è stato richiamato per la figura del responsabile tecnico di una impresa di autoriparazione, il principio dell'univocità del rapporto: *“Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa....”*.

È pur vero che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota ministeriale n.113217 del 9 dicembre 2009, peraltro riportato nel sito ufficiale di questo Ministero (all.1), ha derogato - in via eccezionale - dal principio di univocità del rapporto espresso con la circolare suindicata. In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in parola, ovvero sia lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica delle 2 imprese e la *“continuità e assiduità della prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva che n.2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede operativa)”*, al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti. Quindi in sostanza è stato ribadito il concetto che il responsabile tecnico autoriparatore debba essere necessariamente *“presente”* presso la sede operativa (officina) dell'impresa di autoriparazione.

Conseguentemente, ed in conclusione, non si ritiene possibile che il responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, la cui attività è, per natura stessa, itinerante (in quanto si svolge presso edifici terzi), possa contemporaneamente essere presente presso l'officina, così come, viceversa, il responsabile tecnico autoriparatore non può essere garante dei lavori svolti dall'impresa impiantistica (per il tramite del socio o degli eventuali collaboratori).

Le altre attività, per le quali la S.V. chiede se possano confliggere con la normativa in oggetto, *non possono essere considerate - per gli stessi motivi - compatibili con il contemporaneo svolgimento delle attività di cui all'oggetto.*

Infine, circa la possibilità che la S.V. possa firmare progetti di impianti di potenza superiore ai 6 Kw, in quanto professionista iscritto all'albo e tenuto conto di quanto previsto dall'art.5, commi 1 e 2 del d.m.37/2008, si rappresenta che la materia non è di competenza di questa Divisione. Per eventuali chiarimenti in proposito si informa che la questione è stata posta all'attenzione della competente Divisione XVIII - Normativa Tecnica (per info: vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it).

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)